COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DI UN'IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 15.03.2007 (in vigore dal 01/01/2007)
Testo aggiornato alla Deliberazione di C.C. n. 11 del 17.01.2008 (con effetto dal 1/01/2008)
e alla Deliberazione di C.C. n. 56 del 29/05/2008 (con effetto dal 01/01/2008)
e alla Deliberazione di C.C. n. 13 del 30/01/2009 (con effetto dal 01/01/2009)
e alla Deliberazione di C.C. n. 29 del 04/03/2010 (con effetto dal 01/01/2010)
e alla Deliberazione di C.C. n. 4 del 20/01/2011 (con effetto dal 01/01/2011)

Disapplicato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 14/06/2012 (con effetto dal 01/01/2012)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Art. 2 Opere pubbliche da realizzare ed ammontare della spesa da finanziare

TITOLO II - IMPOSTA DI SCOPO

- Art. 3 Applicazione dell'imposta
- Art. 4 Determinazione dell'imposta
- Art. 5 Riduzioni, Detrazioni ed Esenzioni
- Art. 6 Versamenti
- Art. 7 Rimborsi
- Art. 8 Attività di controllo

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, istituisce e disciplina un'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche site nel Comune di Rimini, come previsto dall'art. 1, commi 145 e ss., della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2007)".

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

Art. 2 Opere pubbliche da realizzare ed ammontare della spesa da finanziare

L'imposta di scopo è destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione delle opere pubbliche di cui all'art.1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le opere pubbliche da realizzare e l'ammontare della spesa da finanziare sono così individuate:

		т.	
TIPOLOGIA OPERA PUBBLICA - ART.1, COMMA 149, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296	DENOMINAZIONE OPERA PUBBLICA DA REALIZZARE	AMMONTARE SPESA DA FINANZIARE	ANNI DI INTERVENTO
OPERE DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	Asilo nido Via di Mezzo	Euro 1.800.000	2007
	Polo dell'infanzia Nuovo Peep di Viserba (n.3 sezioni di materna – n.2 sezioni di nido)	Euro 2.150.000	2007
	Ampliamento Scuola Media Viserba	Euro 2.900.000	2007
	Realizzazione Scuola dell'Infanzia a 4 Sezioni San Giuliano	Euro 2.358.431	2008
	Manutenzione Straordinaria Scuola Elementare Toti	Euro 700.000	2008
OPERE VIARIE, CON L'ESCLUSIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DELLE OPERE ESISTENTI	Costruzione strada di quartiere in proseguimento di via Roma – tratto Via Stoccolma Via Cavalieri di Vittorio Veneto	Euro 5.050.000	2007
	Nuova viabilità zona Viserba Monte-nuova fiera-Celle-collegamento nuova Darsena: via Coletti/ via Sacramora- allargamento via Sacramora/via XXV Marzo-collegamento SS16-sottopasso via Popilia: - Tratto n. 1-2 (da Via Coletti a Via Sacramora); - Tratto n. 2-3 (allargamento Via Sacramora fino alla Via XXV Marzo); - Tratto n. 5-7 (collegamento con SS 16); - Tratto n. 7 (sottopasso pedonale Via Popilia).	Euro 11.315.000	2008/2009
	Costruzione di rotatoria nell'intersezione a raso tra la SS. 16 Adriatica e la SS. 72	Euro 11.000.000	2009
	Viabilità Rimini Nord – Completamento Via Diredaua	Euro 6.000.000	2013
	Rifacimento Ponte sul Deviatore Marecchia	Euro 5.422.797	2013
OPERE DI RESTAURO	Opere di conservazione e restauro del Teatro Galli	Euro 29.750.000	2010-2012

TITOLO II IMPOSTA DI SCOPO

Art. 3 Applicazione dell'imposta

A decorrere dal 1° gennaio 2007 è istituita un'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di anni cinque.

Art. 4 Determinazione dell'imposta

L'imposta di scopo è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, un'aliquota nella misura dello 0,5 per mille.

Art. 5 Riduzioni, Detrazioni ed Esenzioni

- Le riduzioni e detrazioni di imposta sono disciplinate dall'art. 8 comma 1 e 2 e dall'art. 9 del D. Lgs. n. 504/1992.

A tal fine si specifica che è considerata abitazione principale, ai soli effetti dell'applicazione del beneficio della detrazione d'imposta di cui al suddetto art. 8 comma 2, l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel comune di Rimini, l'agevolazione viene riconosciuta ad una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, può godere del beneficio solo su una sola di queste, tenuta a disposizione, indicata dal contribuente.

- Sono esenti dall'imposta gli immobili di cui all'art. 7 del Dlgs n. 504/1992.

Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili, regolarmente accatastati nelle categorie abitative da A/1 ad A/9, individuati dall'art. 8, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come di seguito specificati:

- A) abitazione adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
- B) l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
- C) l'alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R.), adibito ad abitazione principale dell'assegnatario;
- D) l'abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

In ogni caso è esente dall'imposta di scopo l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, limitatamente a un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio.

Art. 6 Versamenti

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, deve essere effettuato in unica soluzione entro la data di scadenza prevista per il versamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili.

Il versamento è effettuato su apposito bollettino di conto corrente postale o con le altre modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti.

Art. 7 Rimborsi

Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo il comune è tenuto al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

Art. 8 Attività di controllo

L'amministrazione effettua controlli sulla corretta applicazione dell'imposta e sul versamento della stessa applicando le disposizioni generali vigenti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, contenzioso.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento una volta esecutivo è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico Enti Locali approvato con legge n. 267/2000 ed entra in vigore dal 1° gennaio 2007.